



**COMUNE DI  
AZZANO DECIMO**



**COMUNE DI  
CHIONS**



**COMUNE DI  
FIUME VENETO**



**COMUNE DI  
PRAVISDOMINI**

## **STATUTO**

### **DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE e MEDUNA"**

- ✓ *Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 1 del 24 agosto 2015*
- ✓ *Modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione:*
  - ❖ *n. 9 del 4 agosto 2016*
  - ❖ *n. 59 del 29 dicembre 2017*
  - ❖ *n. 20 del 23 maggio 2019*

## SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TITOLO I. PRINCIPI FONDAMENTALI.</b>  | <b>3</b>  |
| Art. 1 (Oggetto)   | 3         |
| Art. 2 (Finalità)  | 3         |
| Art. 3 (Sede)  | 3         |
| Art. 4 (Funzioni esercitate dall'Unione)   | 3         |
| Art. 5 (Funzioni comunali esercitate dall'Unione)  | 3         |
| Art. 6 ABROGATO  | 4         |
| Art. 7 ABROGATO  | 4         |
| Art. 8 (Forme di collaborazione tra Unioni)  | 4         |
| <b>TITOLO II. ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO.</b>   | <b>5</b>  |
| Art. 9 (Organi istituzionali)  | 5         |
| Art. 10 (Composizione dell'Assemblea)  | 5         |
| Art. 11 (Numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea)                      | 5         |
| Art. 12 (Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)                             | 5         |
| Art. 13 (Competenze dell'Assemblea)  | 5         |
| Art. 14 (Funzionamento dell'Assemblea)   | 6         |
| Art. 15 (Commissioni assembleari)  | 6         |
| Art. 16 (Commissioni intercomunali)  | 6         |
| Art. 17 (Presidente e Vicepresidente)  | 6         |
| <b>TITOLO III. ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI.</b>                   | <b>7</b>  |
| Art. 18 (Partecipazione popolare)  | 7         |
| Art. 19 (Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento) | 7         |
| Art. 20 (Sportello per il cittadino)   | 7         |
| <b>TITOLO IV. ORGANIZZAZIONE.</b>  | <b>8</b>  |
| Art. 21 (Principi strutturali e organizzativi)   | 8         |
| Art. 22 (Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)                  | 8         |
| Art. 23 (Personale)  | 8         |
| Art. 24 (Direttore generale)   | 9         |
| Art. 25 (Segretario e Vicesegretario dell'Unione)  | 9         |
| Art. 26 (Comitato tecnico)   | 9         |
| Art. 27 (Piano dell'Unione)  | 9         |
| <b>TITOLO V. FINANZA E CONTABILITA'.</b>   | <b>10</b> |
| Art. 28 (Attività economico finanziaria)   | 10        |
| Art. 29 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)                                      | 10        |
| Art. 30 (Organo di revisione contabile)  | 10        |
| Art. 31 (Tesoreria)  | 10        |
| Art. 32 (Controllo di gestione)  | 10        |
| <b>TITOLO VI. NORME TRANSITORIE E FINALI.</b>  | <b>11</b> |
| Art. 33 ABROGATO   | 11        |
| Art. 34 (Regolamenti)  | 11        |
| Art. 35 ABROGATO   | 11        |
| Art. 36 (Durata, adesione, revoca di funzioni comunali, recesso e scioglimento)          | 11        |
| Art. 37 (Rinvio)   | 11        |

## **TITOLO I. PRINCIPI FONDAMENTALI.**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" (in seguito denominata Unione).
2. L'Unione è composta dai comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e Pravisdomini.

### **Art. 2 (Finalità)**

1. L'Unione persegue come obiettivi:
  - a. la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;
  - b. l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
  - c. lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento;
  - d. l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
  - e. la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
  - f. la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
  - g. la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio.
2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, trasparenza, adeguatezza, efficacia, efficienza, economicità e semplicità delle procedure.

### **Art. 3 (Sede)**

1. L'Unione ha la propria sede legale presso il Municipio del comune di Azzano Decimo.

### **Art. 4 (Funzioni esercitate dall'Unione)**

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:
  - a. le funzioni comunali secondo le previsioni del presente statuto;
  - b. le altre funzioni previste dalla normativa vigente;
  - c. le funzioni proprie, con particolare riferimento ai servizi generali necessari al proprio funzionamento, fra cui i seguenti:
    - affari generali ed istituzionali, segreteria degli organi di governo, protocollo, messo ed URP;
    - servizio economico finanziario ed economato;
    - funzioni di segretario dell'UTI.
2. Le funzioni di cui al comma 1 lettera c. possono essere esercitate anche mediante convenzionamento con uno o più comuni aderenti all'Unione.

### **Art. 5 (Funzioni comunali esercitate dall'Unione)**

1. I Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l'Unione, le funzioni comunali nelle seguenti materie:

- a. gestione del personale;
  - b. attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  - c. gestione della centrale di committenza;
  - d. programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale Unica di Committenza regionale.
2. La funzione di cui al comma 1, lettera a., del presente articolo è riferita ai seguenti comuni: Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto.
  3. La funzione di cui al comma 1, lettera b., del presente articolo è riferita:
    - a. fino al 31.12.2019 ai seguenti comuni: Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pravisdomini;
    - b. dal 01.01.2020 ai seguenti comuni: Azzano Decimo, Chions, Pravisdomini.
  4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere c. e d., del presente articolo sono riferite ai seguenti comuni: Azzano Decimo, Chions, Pravisdomini.

#### **Art. 6 ABROGATO**

#### **Art. 7 ABROGATO**

#### **Art. 8 (Forme di collaborazione tra Unioni)**

1. L'Unione può istituire forme di collaborazione con altre Unioni per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi.

## **TITOLO II. ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO.**

### **Art. 9 (Organi istituzionali)**

1. Sono organi dell'Unione:
  - a. l'Assemblea;
  - b. il Presidente;
  - c. l'organo di revisione.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

### **Art. 10 (Composizione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, che assumono la carica di componenti dell'Assemblea.
2. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.

### **Art. 11 (Numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea)**

1. Il regolamento sul funzionamento dell'Assemblea stabilisce il numero dei componenti necessari per la validità della seduta, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, con eventuale arrotondamento per difetto.

### **Art. 12 (Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)**

1. Ciascun componente esprime in Assemblea un voto, e le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte all'unanimità dei voti dei presenti.
2. Qualora non vi sia l'unanimità dei voti dei presenti, la medesima deliberazione è approvata a maggioranza dei voti ponderali dei presenti; ciascun componente esprime il seguente voto ponderale:
  - a. comune di Azzano Decimo: 41,90%;
  - b. comune di Chions: 17,37%;
  - c. comune di Fiume Veneto: 29,90%;
  - d. comune di Pravisdomini: 10,83%.

### **Art. 13 (Competenze dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Le competenze dell'Assemblea sono stabilite dalla normativa vigente e dal presente statuto.

### **Art. 14 (Funzionamento dell'Assemblea)**

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
  - a. le modalità di convocazione dell'Assemblea;
  - b. le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
  - c. l'informazione preventiva delle proposte di delibera ai Comuni che costituiscono l'Unione;
  - d. il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
  - e. il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni, fermo restando quanto stabilito all'art. 12 dello Statuto.
3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

### **Art. 15 (Commissioni assembleari)**

1. L'Assemblea può istituire nel proprio seno commissioni assembleari, permanenti o temporanee.
2. Le commissioni assembleari, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti dell'Assemblea attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza dell'Assemblea medesima.
3. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.

### **Art. 16 (Commissioni intercomunali)**

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, può istituire commissioni intercomunali con funzioni consultive a supporto dell'attività dell'Assemblea medesima.
2. Le commissioni intercomunali sono composte da n. 3 amministratori comunali designati da ciascuno dei Comuni dell'Unione, uno dei quali di minoranza.
3. Le commissioni intercomunali nominano nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente ed operano con le modalità definite dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

### **Art. 17 (Presidente e Vicepresidente)**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.
2. Il Presidente esercita le funzioni e le competenze previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.
3. Il Presidente dura in carica un anno, fatto salvo il venir meno della carica di Sindaco.
4. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno 2 componenti l'Assemblea, e messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente dovuta alla scadenza del mandato elettorale, le funzioni sono esercitate, sino alla elezione del nuovo presidente, dal Vicepresidente; in caso di contemporanea cessazione dalla carica anche del Vicepresidente, la presidenza viene assunta, sino alla elezione del nuovo presidente, dal Sindaco più anziano di età.
6. Il Presidente, sentita l'Assemblea, nomina il Vicepresidente e può revocarlo.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

## **TITOLO III. ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI.**

### **Art. 18 (Partecipazione popolare)**

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, ed il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano.
3. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate da apposito regolamento.

### **Art. 19 (Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)**

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione per il raggiungimento dei propri fini.
2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili, tutti i dati utili relativi:
  - a. all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
  - b. alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
  - c. ai criteri e modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

### **Art. 20 (Sportello per il cittadino)**

1. L'Unione può istituire lo "Sportello per il cittadino", ai sensi della normativa vigente.

## **TITOLO IV. ORGANIZZAZIONE.**

### **Art. 21 (Principi strutturali e organizzativi)**

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
  - a. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  - b. analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c. individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

### **Art. 22 (Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)**

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. L'organizzazione si ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, salvaguardando le necessità di presenza nei singoli comuni che costituiscono l'Unione.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
5. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dall'Assemblea.

### **Art. 23 (Personale)**

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.
2. L'Unione si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito, comandato o comunque messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte o da altri enti, con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,



eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. Il Presidente, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può provvedere all'individuazione, al di fuori della dotazione organica, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
6. In caso di recesso di un Comune dall'Unione, di revoca di una o più funzioni comunali, o di scioglimento dell'Unione, si applica quanto previsto dalla normativa vigente in tema di personale delle Unioni.

#### **Art. 24 (Direttore generale)**

1. La gestione dell'Unione può essere affidata a un Direttore generale nominato dal Presidente, sentita l'Assemblea.
2. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.
3. Le modalità di conferimento dell'incarico sono stabilite dalla normativa vigente.
4. L'incarico di Direttore generale può essere conferito ad uno dei Segretari dei Comuni partecipanti all'Unione, ai sensi di legge.
5. L'incarico di Direttore può essere revocato ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 25 (Segretario e Vicesegretario dell'Unione)**

1. L'Unione ha un Segretario, nominato dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione, sentita l'Assemblea, per un periodo pari alla durata in carica del Presidente medesimo.
2. Il Segretario dell'Unione svolge le funzioni previste dal presente statuto e dalla normativa vigente in capo al segretario comunale, in quanto compatibile.
3. Il Presidente, sentita l'Assemblea, può nominare un Vicesegretario, scelto fra i Segretari o i Vicesegretari dei Comuni facenti parte dell'Unione.
4. Il Vicesegretario sostituisce il Segretario nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 26 (Comitato tecnico)**

1. Può essere costituito un Comitato Tecnico composto dai Segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione. Il Comitato Tecnico collabora a supporto degli organi dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti; può elaborare proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi; verifica l'andamento della gestione associata e svolge attività d'impulso.
2. Ai tavoli tecnici prendono parte i responsabili dei servizi coinvolti in ragione delle specifiche tematiche e/o progetti.

#### **Art. 27 (Piano dell'Unione)**

1. Il contenuto, le modalità e le tempistiche dell'approvazione del Piano dell'Unione sono definiti dalla normativa vigente.
2. Il Piano dell'Unione può essere sostituito dal DUP nei casi previsti dalla normativa vigente.

## **TITOLO V. FINANZA E CONTABILITA'.**

### **Art. 28 (Attività economico finanziaria)**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

### **Art. 29 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)**

1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
  - a. trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
  - b. trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.
2. L'Assemblea può stabilire con propria delibera la quantificazione dei trasferimenti di cui al comma

### **Art. 30 (Organo di revisione contabile)**

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.
2. I Comuni aderenti all'Unione possono avvalersi dell'organo di revisione dell'Unione.

### **Art. 31 (Tesoreria)**

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del comune di Azzano Decimo.

### **Art. 32 (Controllo di gestione)**

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

## **TITOLO VI. NORME TRANSITORIE E FINALI.**

### **Art. 33 ABROGATO**

### **Art. 34 (Regolamenti)**

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto.
2. Fino all'adozione di regolamenti propri, l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del comune di Azzano Decimo. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

### **Art. 35 ABROGATO**

### **Art. 36 (Durata, adesione, revoca di funzioni comunali, recesso e scioglimento)**

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
2. L'adesione, la revoca di funzioni comunali, il recesso e lo scioglimento dell'Unione sono disciplinati dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
3. In ogni caso la revoca di funzioni comunali o il recesso devono essere deliberati dai comuni entro il 30 settembre, comunicati agli altri Comuni ed all'Unione entro il 31 ottobre, ed hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 37 (Rinvio)**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.